

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 620

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Norme a favore del gruppo linguistico ladino
della provincia di Belluno

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di riconoscere alla minoranza linguistica ladina della provincia di Belluno le forme di tutela previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e che un apposito disegno di legge prevede di estendere ai ladini della provincia di Trento.

Sembra giusto quindi che gli stessi strumenti di salvaguardia culturale e linguistica che vengono riconosciuti ai ladini delle provincie di Bolzano e Trento vengano riconosciuti anche a quelli della provincia di Belluno.

L'articolo 1 prevede che nei comuni ladini della provincia di Belluno che ne faranno richiesta la lingua ladina sarà usata

nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiranno materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo. Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo di precedenza assoluta, mentre per l'assunzione nel pubblico impiego in detti comuni la conoscenza della lingua ladina costituirà titolo preferenziale, a parità delle altre condizioni.

L'articolo 2 concede l'uso della lingua ladina nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali e nella redazione degli atti pubblici.

Infine l'articolo 3 attribuisce alla regione Veneto il compito di emanare i regolamenti di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei comuni della provincia di Belluno individuati secondo i criteri stabiliti al comma 3 dell'articolo 3, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nella scuola dell'obbligo. La lingua ladina è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

2. Per l'insegnamento nelle scuole delle località di cui al comma 1, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza assoluta.

3. Nelle stesse località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizione, per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2.

1. Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

2. Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al comma 1 è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Art. 3.

1. Le norme per l'organizzazione e l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto della regione Veneto.

2. Il decreto dovrà fissare altresì i programmi e gli orari di insegnamento della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lingua e cultura ladina, i criteri di selezione del personale insegnante, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, nonché le modalità per l'esonero degli alunni i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui all'articolo 1.

3. Con lo stesso provvedimento la regione Veneto individua il territorio della provincia di Belluno abitato in prevalenza da popolazioni parlanti il ladino in cui possono applicarsi le disposizioni precedenti.

4. L'adozione, nei singoli comuni, della normativa di cui alla presente legge è deliberata dalle amministrazioni comunali quando sia richiesta da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.